

Consiglio superiore della magistratura

ITALIA

Rete europea dei Consigli di giustizia

ENCJ – RECJ

GRUPPO DI LAVORO

DEONTOLOGIA

Wroclaw 24/26 maggio 2006

1. Introduzione.

Il Gruppo di lavoro “Deontologia” è stato costituito con deliberazione dell’assemblea generale della Rete a Barcellona del 3 giugno 2005. E’ stato coordinato dal Csm italiano e ne hanno fatto parte, oltre all’Italia, i rappresentanti dei Consigli di otto Paesi membri della Rete ¹ e di due Paesi osservatori ².

I coordinatori del Gruppo (Wladimiro De Nunzio e Giuseppe Salmè) hanno predisposto un questionario, distribuito a tutti i membri e a tutti gli osservatori della Rete, con lo scopo di mettere in evidenza il significato del concetto di deontologia negli ordinamenti giuridici dei diversi Paesi. Per individuare i rapporti e le eventuali differenze con la responsabilità disciplinare e con le valutazioni della professionalità si è ritenuto più opportuno iniziare il questionario con le domande relative al tema di natura più concreta e ristretta (la responsabilità disciplinare) e trattare successivamente agli aspetti più generali e astratti (la deontologia).

Il Gruppo è consapevole che il lavoro svolto non ha alcun carattere di scientificità, ma neppure pretendeva di averlo. La finalità del nostro lavoro, infatti, non è di natura scientifica ma s’inquadra negli scopi perseguiti dalla Rete ed è direttamente legato al tema di questa assemblea generale. Attraverso la conoscenza empirica, anche se non necessariamente sistematica, delle regole e dei principi della deontologia e attraverso la diffusione di tale conoscenza abbiamo cercato in ogni caso di contribuire al raggiungimento di due risultati: a) il rafforzamento della reciproca fiducia delle magistrature di Paesi con tradizioni culturali e istituzionali diverse, che è la premessa indispensabile per la creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia (in conformità con quanto previsto dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999 e dal Programma dell’Aja del 2004); b) il rafforzamento della fiducia dei cittadini nella magistratura, perché il bisogno di giustizia non si esaurisce nell’aspettativa di provvedimenti giudiziari emessi in tempi rapidi e rispondenti ad alti standards di qualità, ma riguarda anche i comportamenti dei magistrati, che debbono essere sempre ispirati al rispetto dei doveri di competenza, imparzialità, indipendenza ed equilibrio.

Il Gruppo di lavoro è anche consapevole che il tema della deontologia dei magistrati ha già formato oggetto di esame, di valutazioni ed elaborazioni sia a livello internazionale sia, per quello che più ci riguarda, a livello europeo. Un primo studio internazionale sulla deontologia giudiziaria è rappresentato dai “Principi di Bangalore sulla deontologia giudiziaria” del 2002, adottati nell’ambito del comitato dei diritti dell’uomo presso l’Onu, che peraltro costituisce un insieme di principi, spesso enunciati in forma negativa, destinati a valere per tutti i giudici del mondo, ma che

¹ Belgio, Finlandia, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Repubblica Slovacca, Spagna e Ungheria.

² Romania e Turchia.

finisce per caratterizzarsi per la connotazione fortemente disciplinare delle norme etiche e deontologiche, in conformità con la tradizione di *common law*..

Nel maggio 1996 la Rete di Lisbona, organismo di collegamento delle istituzioni nazionali responsabili per la formazione dei magistrati, ha tenuto a Strasburgo una riunione avente ad oggetto le questioni relative alla formazione dei magistrati con riferimento ai doveri professionali e alla deontologia, nelle cui conclusioni si afferma che “l’indipendenza della giustizia attribuisce ai magistrati dei diritti e impone loro degli obblighi”, in particolare obblighi di acquisizioni di adeguata professionalità e di diligenza, e a tal fine la formazione deve contribuire a mantenere alta la consapevolezza dei diritti e degli obblighi che comporta l’esercizio della funzione giudiziaria.

Nel luglio 1998 a Strasburgo, nell’ambito di attività promosse dalla Direzione degli affari giuridici del Consiglio d’Europa, è stata approvata la Carta europea sullo Statuto dei giudici, che prevede espressamente il dovere di “disponibilità” e di rispetto delle persone, del segreto sugli affari trattati, di acquisizione delle competenze necessarie per emettere un giudizio corretto. Analogamente sono previsti specifici doveri (di imparzialità, obiettività, rispetto dei diritti umani, tempestività delle indagini) nella raccomandazione sul ruolo del pubblico ministero adottata il 6 ottobre 2000 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

Sempre in seno al Consiglio d’Europa grande importanza ha il rapporto del Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE), approvato a Strasburgo il 19 novembre 2002 e avente ad oggetto i principi e le regole sulla deontologia, le incompatibilità e l’imparzialità dei giudici. Tale rapporto si conclude con due indicazioni: a) i principi deontologici debbono essere frutto di elaborazione da parte degli stessi giudici; b) esiste una distinzione tra la deontologia, come elemento propulsivo per il raggiungimento di standard sempre più elevati dei comportamenti dei magistrati, e la responsabilità individuale del magistrato con la quale viene sanzionata la violazione del minimo etico esigibile.

Il questionario da noi predisposto ha voluto verificare la validità di tali indicazioni.

A questo proposito dobbiamo dire innanzi tutto che la diffusione del questionario ha destato notevole interesse, dimostrato dal fatto che sono pervenute risposte da ben diciotto Paesi, i dieci componenti del gruppo di lavoro (Belgio, Finlandia, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna e Ungheria, oltre, ovviamente all’Italia), quattro Paesi membri (Danimarca, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Svezia) e quattro Paesi osservatori (Cipro, Germania, Lettonia).

Inoltre nella riunione tenutasi a Roma il 3 febbraio scorso, convocata per fare un primo esame delle risposte pervenute, erano presenti tutti i membri del Gruppo di lavoro.

Nell'ambito di questa riunione sono state evidenziate tuttavia due tipi di difficoltà incontrate nell'elaborazione delle risposte. La prima è rappresentata dal fatto linguistico. Se è vero che tutte le risposte ai questionari sono state formulate nelle lingue ufficiali della Rete (francese e inglese) è vero anche che alcuni concetti giuridici appartenenti al linguaggio dei singoli Stati non sono traducibili con precisione nelle lingue ufficiali, perché sono ovviamente legati alle particolarità dei sistemi istituzionali di ogni Stato. D'altro lato è apparso evidente, anche solo confrontando le risposte ai questionari diffusi nel 2004 (per raccogliere informazioni sulla struttura, sul funzionamento e sulle principali competenze dei Consigli di giustizia, nell'ambito del Gruppo di lavoro su "Mission and vision") con quelle attuali che la legislazione sui Consigli è in rapida evoluzione.

In Italia dovrebbe entrare in vigore una legge sulla responsabilità disciplinare molto diversa da quella ancora vigente. In Irlanda e nel Regno Unito sta cambiando addirittura lo stesso assetto del governo della magistratura, che si avvia ad essere più vicino a quello delle magistrature dell'Europa centrale, quindi "a modello Consiglio di giustizia", con rilevanti connotazioni di governo autonomo e abbandono dei modelli ispirati al governo della magistratura da parte del potere esecutivo. Questa rapida evoluzione richiederà in seguito un continuo monitoraggio e un tempestivo aggiornamento delle informazioni.

L'analisi delle risposte sarà divisa in tre parti: una dedicata agli aspetti di diritto sostanziale e un'altra agli aspetti di diritto processuale della responsabilità disciplinare, una terza alla deontologia.

2. La responsabilità disciplinare: a) diritto sostanziale.

Non tutti i Paesi che hanno risposto al questionario hanno una speciale disciplina della responsabilità disciplinare dei magistrati. In tre Paesi (Finlandia, Irlanda e Regno Unito) i magistrati rispondono secondo le ordinarie regole della responsabilità amministrativa, civile e penale, anche se nel Regno Unito, come si dirà in seguito, il Judge's Council ha adottato delle linee guida di deontologia giudiziaria.

Nella maggior parte dei Paesi la responsabilità disciplinare non è prevista per la violazione di precetti normativi specifici, ma per l'inosservanza di obblighi di condotta descritti dalla legge in modo molto generale. In cinque Paesi (Lettonia, Paesi Bassi, Romania, Repubblica Slovacca e Spagna) accanto alla norma che impone doveri di comportamenti descritti in modo generico (in Spagna e in Germania si tratta di una norma che riguarda tutti i pubblici impiegati) esistono norme che prevedono doveri specifici la cui violazione comporta responsabilità disciplinare.

Nella maggior parte dei casi la norma sulla responsabilità disciplinare riguarda senza alcuna distinzione sia i giudici che i pubblici ministeri, mentre in un numero di Paesi inferiore la responsabilità disciplinare dei giudici è regolata in modo diverso da quella dei pubblici ministeri.

Per quanto riguarda l'Italia mentre la norma ancora vigente prevede una responsabilità per violazione di un dovere generico la legge che dovrebbe entrare in vigore dopo la metà di giugno contiene un elenco di oltre quaranta illeciti disciplinari tipici.

In tutti i Paesi è prevista una diversità di sanzioni, che vanno dalle più lievi (ammonimento o censura) alle più gravi (trasferimento d'ufficio, sospensione dalle funzioni, riduzione dello stipendio) fino alla destituzione.

Solo in Spagna e in Belgio è prevista una sanzione pecuniaria.

Salvo che per Cipro e Svezia (per i quali sembra che la sanzione disciplinare non abbia effetti ulteriori) la condanna disciplinare ha effetti sia sulle promozioni che sulla retribuzione, nonché sulla possibilità di avere incarichi direttivi.

Questo dei rapporti tra valutazione della professionalità e responsabilità disciplinare è un tema sul quale il Gruppo di lavoro sulla valutazione dei giudici ha presentato un rapporto all'assemblea generale di Barcellona del 2005. In questo rapporto venivano indicati i Paesi nei quali le valutazioni negative della professionalità possono comportare anche irrogazioni di sanzioni disciplinari e veniva posto il problema più generale del rapporto tra valutazioni di professionalità e responsabilità disciplinare, potendo sorgere l'interrogativo se un efficiente e rigoroso sistema di valutazione possa avere una funzione di prevenzione del ricorso alle procedure disciplinari

3. La responsabilità disciplinare: b) diritto processuale.

ba) Per quanto riguarda l'iniziativa del procedimento disciplinare, in Romania è previsto un organo *ad hoc* (consiglio disciplinare, composto da due membri dell'Ispettorato e da un magistrato giudicante o da un p.m. eletto dal Consiglio ogni anno). In Spagna l'iniziativa disciplinare può essere sia di un organo individuale (un giudice designato per riferire sui risultati di un'ispezione: in Spagna il Consiglio ha un proprio Ispettorato), sia di un organo collegiale, che può anche essere parlamentare, mentre non è prevista l'azione disciplinare del Ministro.

In quattro Paesi (Belgio, Cipro, Germania, Lettonia, Paesi Bassi) l'azione è promossa dai capi degli uffici (giudicanti o requirenti) ai quali appartengono i magistrati.

Negli altri Paesi è previsto un sistema misto: oltre ai capi degli uffici, possono iniziare l'azione disciplinare il pubblico ministero, il Ministro o altri organi (il National Council in Ungheria, l'Ombudam in Svezia). Sembra che in Danimarca l'azione possa essere promossa anche da "chiunque", sarebbe cioè prevista un'azione disciplinare popolare.

Nel Regno Unito, in cui, come si è già rilevato, manca una specifica disciplina della responsabilità disciplinare è tuttavia previsto un ufficio per i reclami giudiziari, che attualmente è inserito nel dipartimento degli affari costituzionali, ma che dovrà essere reso indipendente, secondo la riforma in via di approvazione. L'ufficio risponde al *Lord Chief Justice* che compie indagini nominando un *senior judge*.

Nella maggior parte dei Paesi la responsabilità disciplinare è affidata al giudizio di una speciale sezione degli ordinari uffici giudicanti (tribunali, corti d'appello o corte suprema). In alcuni Paesi (Francia, limitatamente ai giudici, in quanto per i pubblici ministeri la sanzione è irrogata dal Ministro su parere del Consiglio; Italia e Romania) è competente il Consiglio di giustizia o una sezione dello stesso. In tre Paesi (Svezia, Danimarca, Lettonia) è previsto un giudice *ad hoc*, diverso da quello ordinario.

In Francia e Belgio sono previste competenze diverse a seconda della gravità della sanzione: le sanzioni più lievi, come l'ammonizione, sono applicate dal capo dell'ufficio, quelle più gravi da altri organi (il Csm in Francia, una sezione del tribunale in Belgio).

Nella maggior parte dei Paesi il procedimento disciplinare ha natura giurisdizionale. In Francia e in Spagna il procedimento ha natura diversa a seconda che riguardi un giudice o un p.m. In quattro Paesi (Cipro, Lettonia, Paesi Bassi e Svezia) ha natura amministrativa.

In ogni caso il procedimento prevede garanzie per il magistrato incolpato, che ha diritto di difendersi con l'assistenza di un altro magistrato o di un avvocato, di chiedere l'ammissione delle prove e di proporre impugnazione contro le decisioni sfavorevoli.

In Francia e in Italia si distingue una fase di indagini, affidata a ispettori, che ha natura amministrativa e nel quale il magistrato incolpato non ha diritto alla difesa tecnica, da una fase istruttoria e da una fase di giudizio in cui è garantita difesa e contraddittorio. In Francia e in Italia l'udienza del giudizio disciplinare è pubblica.

bb) Le ragioni della netta prevalenza dei Paesi nei quali il procedimento disciplinare ha natura giurisdizionale non sono di semplice tecnica legislativa, ma sono conseguenza della natura degli interessi coinvolti nel giudizio sulla responsabilità disciplinare dei magistrati, interessi che hanno un rilievo fondamentale nel moderno Stato costituzionale di diritto.

Infatti la premessa teorica dalla quale occorre procedere è che il regolare e corretto svolgimento delle funzioni giudiziarie e il prestigio della magistratura investono il momento della concretizzazione dell'ordinamento attraverso la giurisdizione, vale a dire l'applicazione imparziale e indipendente della legge. Si tratta perciò di beni i quali non riguardano soltanto l'ordine giudiziario, inteso come corporazione professionale, ma appartengono alla generalità dei soggetti e, come del resto la stessa indipendenza della magistratura, costituiscono presidio dei diritti dei

cittadini. All'inquadramento concettuale della responsabilità disciplinare secondo logiche corrispondenti all'autentico significato che l'indipendenza della magistratura assume nel sistema costituzionale (come garanzia dei diritti e delle libertà dei cittadini), si è pervenuti attraverso un ampio dibattito che ha fatto superare l'idea, secondo cui la miglior tutela del prestigio dell'ordine giudiziario era racchiusa nel carattere di riservatezza del procedimento disciplinare. Il punto di arrivo di un tale percorso, politico-istituzionale e culturale ad un tempo, si manifesta con un massimo di evidenza il totale rovesciamento di quei vecchi schemi ricostruttivi ed emerge nitidamente la stretta correlazione tra la nozione di prestigio dell'ordine giudiziario e la credibilità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie presso la pubblica opinione.

Ma la prospettiva non viene meno neppure se ci si colloca nella prospettiva del magistrato incolpato e del suo diritto di difesa. Tale tutela è anche funzionale alla migliore e più efficace realizzazione di quell'interesse. Il massimo di incisività delle garanzie accordate al magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, infatti, non può che convertirsi in una altrettanto incisiva tutela del prestigio dell'ordine giudiziario e del corretto e regolare svolgimento delle funzioni giudiziarie. Ma con riferimento ai magistrati l'esigenza di una massima espansione delle garanzie difensive si fa, se possibile, ancora più stringente, poiché nel patrimonio di beni compresi nel loro status professionale vi è anche quello dell'indipendenza, la quale, se appartiene alla magistratura nel suo complesso, si puntualizza pure nel singolo magistrato, qualificandone la posizione sia all'interno che all'esterno, nei confronti degli altri magistrati, di ogni altro potere dello Stato.

4. La deontologia

Quello della distinzione tra responsabilità disciplinare e deontologia è un aspetto, attorno al quale ruotava principalmente la riflessione del rapporto del Gruppo consultivo dei giudici europei. Il modello teorico di riferimento è abbastanza chiaro. La norma deontologica, generalmente, ha lo scopo di individuare obiettivi di miglioramento dei comportamenti dei magistrati, è per sua natura soggetta a rapida evoluzione per potersi adeguare ai cambiamenti della cultura e della società, la sua violazione non dà luogo a conseguenze di tipo giuridico. La norma che prevede illeciti disciplinari, anche quando è assolutamente generica, come attualmente avviene in Italia, prevede sempre che in caso di violazione ci sia una responsabilità giuridica.

La distinzione è resa in modo molto efficace con l'affermazione, comunemente utilizzata in Francia, secondo la quale, mentre ogni illecito disciplinare costituisce una violazione di un principio di deontologia, non è vero il contrario, nel senso che ci sono violazioni di principi deontologici che non costituiscono illecito disciplinare. La differenza tra i due tipi di norme, cioè, è di tipo quantitativo: le violazioni più lievi hanno rilievo deontologico, quelle più gravi rilievo disciplinare.

Affermazioni analoghe compaiono anche nella più recente giurisprudenza disciplinare italiana, nella quale il fatto che un determinato comportamento sia vietato da una norma di tipo deontologico, costituisce indice o conferma della sussistenza di un illecito disciplinare.

Il concetto può essere espresso anche in altro modo: la norma deontologica indica gli obiettivi massimi dell'etica giudiziaria (si pensi al dovere di aggiornamento professionale), la norma disciplinare sanziona la violazione del minimo etico (ad esempio le violazioni del dovere di imparzialità).

Questo modello teorico è recepito in modo molto chiaro in alcune risposte al questionario, ma in un altro significativo numero di risposte non si riscontra analogia di chiarezza. Ad esempio, Paesi che hanno risposto di non avere un codice deontologico, poi hanno indicato alcuni specifici doveri deontologici.

5. I codici deontologici.

La codificazione di veri e propri principi deontologici, a differenza di quanto si è visto per i principi di rilevanza disciplinare, non ha avuto una rilevante diffusione nei Paesi europei. Veri e propri "codici" scritti, che hanno natura di "codici di autoregolamentazione", la cui violazione non dà luogo all'irrogazione di sanzioni di tipo giuridico, sono stati adottati, per iniziativa delle associazioni dei magistrati solo in Italia, Slovacchia, Repubblica Ceca, e Slovenia. Nel Regno Unito un gruppo di lavoro di magistrati, all'interno del Judges' Council ha di recente pubblicato una *Guide to judicial conduct*.

La questione dell'ammissibilità o anche solo dell'opportunità della redazione per iscritto di un testo contenente i principi deontologici, proposto da una commissione di studio governativa, ha formato oggetto di un vivace dibattito in Francia, che ha visto su posizioni negative sia il Csm che le Associazioni dei magistrati. Il Csm francese ha invece promosso la pubblicazione delle decisioni disciplinari come strumento di diffusione della conoscenza dei valori deontologici.

Nella Repubblica Slovacca il "codice" etico è stato recepito dal Consiglio di giustizia.

Particolare è la posizione dell'Italia, in cui è stata una legge generale che disciplina il pubblico impiego a prevedere il dovere di elaborare codici di autoregolamentazione. L'Associazione nazionale magistrati lo ha adottato nel 1994.

All'interno del Gruppo, pur prendendo atto che in alcuni Paesi si è ritenuto opportuno raccogliere in un testo scritto i principi deontologici, come generalmente avviene nei Paesi di common law, è stata prevalente l'idea di non avviare una ricerca diretta a individuare una serie di valori deontologici comuni ai Paesi membri della Rete, da mettere eventualmente per iscritto, in considerazione della grande varietà delle situazioni e della difficoltà di un gran numero di Paesi ad accettare l'idea stessa della codificazione di valori deontologici.

In tutti i Paesi, salvo Danimarca, Polonia, Regno Unito è prevista una formazione dei magistrati sui temi della deontologia, in conformità con quanto da tempo auspicato a livello sopranazionale (Rete di Lisbona, Rapporto del Gruppo consultativo dei giudici europei).

6. Doveri deontologici specifici.

In tutti i paesi esistono doveri deontologici, inseriti o non in appositi “codici”, che riguardano sia l’esercizio delle funzioni giudiziarie (ad esempio imparzialità, diligenza, riservatezza) che i comportamenti da tenere nella vita privata (ad esempio dovere di riserbo o di decoro, divieti di partecipazione a centri affaristici o politici).

Solo per quanto riguarda la Spagna è dettata una specifica regola in base alla quale i comportamenti nella vita privata sono irrilevanti, salvo che non influiscano nell’esercizio delle funzioni.

Il questionario ha preso in esame, in particolare alcuni specifici doveri deontologici.

a) Imparzialità e indipendenza: realtà e immagine.

In quasi tutti i Paesi è affermato il principio secondo il quale i magistrati non solo debbono tenere comportamenti ispirati a imparzialità e indipendenza ma debbono anche evitare che anche la sola immagine di imparzialità e indipendenza possa essere messa in pericolo.

Conseguenza di questo principio sono i divieti di iscrizione a partiti o, più in generale, di partecipazione a manifestazioni di natura politica. Il divieto è presente in quasi tutti i Paesi dell’Est europeo (Romania, Polonia, Ungheria, Lettonia) ma anche in quelli dell’Europa centrale (Spagna, Portogallo, Belgio). In Francia è vietata ogni forma di manifestazione di ostilità alla forma di governo e ogni altra manifestazione di natura politica. In Italia la Costituzione prevede la possibilità di vietare ai magistrati l’iscrizione ai partiti politici, ma non è mai stata approvata una legge che affermi tale divieto.

In quasi tutti i Paesi è prevista l’incompatibilità con l’esercizio di altre professioni legali e con l’esercizio di attività imprenditoriali.

b) Rapporti con i mass-media.

E’ generalmente previsto un dovere deontologico di riservatezza, che in un significativo numero di Paesi (Belgio, Irlanda, Lettonia, Polonia, Regno Unito, Repubblica Slovacca) si traduce in divieto di manifestare pubblicamente opinioni e valutazioni su affari giudiziari aperti.

In Italia il codice etico dell’Associazione nazionale magistrati prevede che “nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio. Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni conosciute per ragioni del suo ufficio e ritiene di dover fornire notizie sull’attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l’esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l’onore e la reputazione dei cittadini e l’esercizio del diritto di cronaca,

ovvero di tutelare l'onore e la reputazione dei cittadini, evita la costituzione o l'utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati. Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali ed agli altri mezzi di comunicazione di massa.”

In Spagna un protocollo di comportamenti è stato concordato tra il Csm e i rappresentanti dei mass media.

c) Tutela dell'indipendenza interna ed esterna.

Oltre al dovere di riservatezza e al divieto di commenti pubblici sui casi giudiziari, in molti Paesi sono previsti doveri specifici per i capi degli uffici giudiziari di interferire nella trattazione degli affari giudiziari.

d) Attività extragiudiziarie.

L'unica attività extragiudiziaria ritenuta compatibile con lo status di magistrato è quella di ricerca e insegnamento. Solo in Finlandia sono vietate le attività di insegnamento dietro compenso.

In Germania è possibile ottenere autorizzazioni per svolgere funzioni di arbitro o componente di collegi arbitrali o per fornire consulenze di tipo giuridico.

e) Diritti costituzionali.

I magistrati, in quanto cittadini, godono dei diritti costituzionali di tutti gli altri cittadini, ma in tutti i Paesi è previsto che possano essere introdotte limitazioni a tutela della credibilità della giurisdizione o dell'immagine di indipendenza e imparzialità.

Si è già detto dei limiti di partecipazione al dibattito politico e alla stessa iscrizione ai partiti politici nonché dei limiti alla manifestazione pubblica di valutazioni sui casi giudiziari previsti in molti ordinamenti.

Le risposte al questionario non consentono di verificare l'effettivo rispetto di tali doveri e divieti. Un'apposita ricerca dovrebbe essere avviata non solo sulla giurisprudenza disciplinare dei singoli Paesi.